

## ACCORDO

tra

COMUNE DI MILANO sede legale in Milano, Piazza della Scala, 2,  
C.F. 01199250158, rappresentato dal Dott. Fabrizio Chirico, Direttore  
dell'Area Valorizzazione del Patrimonio e Sicurezza Sedi della  
Direzione Cultura (di seguito "Comune")

e

TRECCANI RETI spa, con sede legale a Roma, Piazza della  
Enciclopedia Italiana 4, C.F. 00396050585 Partita IVA 00878851005  
rappresentato dal Consigliere Delegato dott. Benedetto Gamucci (di  
seguito "Treccani")

### Premesso che

a) il Comune di Milano, con deliberazione di Consiglio Comunale  
n. 18 del 16/04/2018, ha disciplinato le tariffe dei musei civici di  
Milano e i criteri generali sulla loro applicazione, prevedendo la  
possibilità di intervenire sulle stesse al fine di arricchire l'offerta  
culturale cittadina e promuovere il circuito museale presso i  
visitatori italiani e stranieri;

b) la successiva deliberazione attuativa di Giunta Comunale n.  
2229 del 14/12/2018 ha approvato i criteri generali per la  
realizzazione di attività di marketing territoriale, turistico e  
culturale relative ai musei civici, al fine di favorire la conclusione di  
accordi specifici di co-marketing e di collaborazione con soggetti  
pubblici e privati, anche mediante la proposta di tariffe agevolate e  
biglietti cumulativi;

|  |                                                                          |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                          |  |
|  | c) tra i soggetti con i quali il Comune intende collaborare vi è         |  |
|  | Treccani, in relazione alla seguente iniziativa: costruzione di un       |  |
|  | bacino di interessati all’offerta museale civica, previo rilascio di     |  |
|  | una card personalizzata Treccani.                                        |  |
|  | d) in tale contesto, il presente Accordo mira ad incrementare la         |  |
|  | fruizione dei musei del Comune di Milano, attraverso la previsione       |  |
|  | di una agevolazione pari a: 30% di sconto sul biglietto intero           |  |
|  | ordinario di ingresso ai musei civici, previa esibizione della card      |  |
|  | personalizzata TRECCANI;                                                 |  |
|  | Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:                  |  |
|  | <b>1. Premessa</b>                                                       |  |
|  | La premessa sopra riportata costituisce parte integrante e sostanziale   |  |
|  | del presente Accordo.                                                    |  |
|  | <b>2. Oggetto dell’Accordo</b>                                           |  |
|  | L’Accordo mira ad incrementare la promozione dei musei del Comune        |  |
|  | di Milano nonché ad incentivarne la fruizione da parte dei visitatori,   |  |
|  | come risultato finale delle azioni previste dal presente accordo.        |  |
|  | <b>3. Impegni delle parti</b>                                            |  |
|  | A partire dalla data di sottoscrizione del presente accordo, le Parti si |  |
|  | impegnano a svolgere tutte le attività necessarie alla realizzazione     |  |
|  | dell’intesa e, in particolare:                                           |  |
|  | <u>Treccani</u> si impegna a:                                            |  |
|  | a) realizzare a proprie spese azioni di comunicazione e                  |  |
|  | promozione dei musei del Comune come di seguito precisato:               |  |
|  | - attività di comunicazione sul portale del club Treccani attraverso     |  |
|  |                                                                          |  |

|  |                                                                          |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                          |  |
|  | la pubblicazione di una o più pagine dedicate ai musei civici di         |  |
|  | Milano;                                                                  |  |
|  | - attività di comunicazione attraverso i propri social network           |  |
|  | Instagram e Facebook, garantendo la pubblicazione di almeno un           |  |
|  | post e una storia su ogni canale, per evento;                            |  |
|  | - altri strumenti di promozione e diffusione, come l’invio di news-      |  |
|  | letter indirizzate ai clienti su base nazionale e/o territoriale.        |  |
|  | In merito a quanto sopra esposto, ulteriori forme di comunicazione       |  |
|  | potranno essere concordate per iscritto tra le Parti. Le Parti           |  |
|  | convengono che eventuali conferenze e/o comunicati stampa                |  |
|  | relativi al contenuto dell’Accordo potranno essere effettuati da         |  |
|  | ciascuna di esse anche disgiuntamente, previo consenso scritto           |  |
|  | dell’altra Parte.                                                        |  |
|  | b) ulteriori forme di collaborazione, previo accordo tra le Parti, per   |  |
|  | l’acquisto di servizi a pagamento, come ad esempio visite guidate        |  |
|  | esclusive, da offrire agli associati Treccani;                           |  |
|  | c) consegna entro il mese di gennaio 2024 di un report finale            |  |
|  | comprensivo degli indicatori numerici e relativo all’attività di         |  |
|  | promozione svolta da Treccani;                                           |  |
|  | il Comune di Milano si impegna a quanto segue: consentire l’ingresso     |  |
|  | nei propri musei con sconto/agevolazione pari a 30% sul biglietto        |  |
|  | intero ordinario di ingresso ai musei civici di Milano ai visitatori che |  |
|  | esibiscono alle biglietterie dei musei civici la card personalizzata     |  |
|  | Treccani. Lo sconto sarà valido per l’ingresso alle collezioni           |  |
|  | permanenti, mentre non sarà riconosciuto sul sovrapprezzo applicato      |  |
|  |                                                                          |  |

|  |                                                                            |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                            |  |
|  | per la visita alle mostre temporanee.                                      |  |
|  | Ciascuna Parte sosterrà in proprio gli oneri che le deriveranno dalle      |  |
|  | attività effettuate, senza che gli stessi possano formare oggetto di       |  |
|  | rivalsa, anche parziale, nei confronti dell'altra Parte.                   |  |
|  | Salvo diversi accordi tra le Parti, è tassativamente esclusa la cessione a |  |
|  | terzi di qualsiasi credito derivante dal presente Accordo.                 |  |
|  | <b>4. Musei Civici</b>                                                     |  |
|  | I musei coinvolti nell'iniziativa e oggetto del presente accordo sono:     |  |
|  | - Musei del Castello Sforzesco,                                            |  |
|  | - Museo del Novecento,                                                     |  |
|  | - Galleria d'Arte Moderna di Milano,                                       |  |
|  | - Museo Archeologico,                                                      |  |
|  | - Acquario e Civica stazione idrobiologica,                                |  |
|  | - Museo di Storia Naturale.                                                |  |
|  | <b>5. Divieto di cessione dell'Accordo</b>                                 |  |
|  | È vietata la cessione dell'Accordo, a qualsiasi titolo, anche mediante     |  |
|  | trasferimento di ramo d'azienda. Le Parti concordano che la violazione     |  |
|  | di tale divieto determinerà la risoluzione dell'Accordo ai sensi e per gli |  |
|  | effetti dell'art. 1456 cod. civ.                                           |  |
|  | <b>6. Esenzione Iva</b>                                                    |  |
|  | La fruizione degli ingressi museali da parte dei visitatori beneficiari    |  |
|  | dell'accordo è esente I.V.A., a norma dell'art. 10, comma 22, del D.P.R.   |  |
|  | n. 633/72.                                                                 |  |
|  | <b>7. Durata, recesso e cessazione dell'Accordo</b>                        |  |
|  | L'accordo avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione e fino al           |  |
|  |                                                                            |  |

31/12/2023 salvo che pervenga disdetta da una delle parti stesse da comunicarsi a mezzo raccomandata A/R, ovvero PEC, almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza prevista. In tal caso l'accordo si scioglierà, senza necessità di alcuna ulteriore formalità, decorsi n. 7 (sette) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione.

#### **8. Uso di stemmi e loghi**

Le Parti riconoscono reciprocamente la titolarità dei rispettivi stemmi/loghi e ciascuna Parte si impegna a concedere all'altra l'uso degli stessi, ai fini dello svolgimento delle attività oggetto dell'Accordo.

Le Parti s'impegnano a non presentarsi direttamente o indirettamente quali proprietarie degli altrui stemmi/loghi, nonché a non comprometterne in alcun modo il valore o il carattere distintivo.

Le Parti rispetteranno nell'utilizzo dei rispettivi loghi tutti i dati tecnici relativi alla realizzazione degli stessi (a mero titolo esemplificativo: colori, carattere, proporzioni).

Le Parti concordano che ogni forma di pubblicità che dovesse implicare l'utilizzo di stemmi/loghi delle Parti dovrà essere preventivamente approvata per iscritto dalle Parti stesse.

Le Parti s'impegnano a non utilizzare i rispettivi stemmi/loghi in modo da ingannare il pubblico o in modo contrario alle disposizioni di legge applicabili. Resta inteso che l'uso di stemmi/loghi di ciascuna Parte dovrà essere tale, per contenuti e mezzo di diffusione utilizzato, da non ledere la reputazione dell'altra Parte e le attività dalla stessa svolte, nonché da non influire negativamente sugli stemmi/sui loghi e

|  |                                                                              |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                              |  |
|  | sulla conoscenza e reputazione acquisita nei confronti della generalità      |  |
|  | della clientela/cittadinanza.                                                |  |
|  | Le Parti s'impegnano reciprocamente, nel caso in cui nell'espletamento       |  |
|  | delle attività oggetto dell'Accordo dovessero venire a conoscenza di         |  |
|  | qualsiasi violazione, attuale o potenziale, dei diritti relativi a           |  |
|  | stemmi/loghi dell'altra Parte, a darne tempestiva comunicazione a            |  |
|  | quest'ultima, fornendo tutte le informazioni/i documenti che possano         |  |
|  | facilitare, da parte della titolare dei diritti, le azioni a propria tutela. |  |
|  | Le Parti s'impegnano a non adottare, direttamente o indirettamente,          |  |
|  | durante la vigenza dell'Accordo, segni distintivi che possano essere         |  |
|  | confusi con stemmi/loghi di cui ciascuna Parte è titolare.                   |  |
|  | A seguito della cessazione, per qualsiasi causa, dell'Accordo, ciascuna      |  |
|  | Parte, per quanto di competenza, dovrà cessare immediatamente                |  |
|  | qualsiasi uso degli stemmi/dei loghi dell'altra Parte, eliminando            |  |
|  | altresì il materiale eventualmente già predisposto.                          |  |
|  | <b>9. Risoluzione dell'Accordo</b>                                           |  |
|  | In ogni caso di violazione degli obblighi previsti dall'Accordo a carico     |  |
|  | delle Parti, la Parte che ha subito l'inadempimento potrà intimare           |  |
|  | all'altra di adempiere, con avvertimento che in difetto di adempimento       |  |
|  | entro il termine di 15 giorni dalla data di ricezione dell'intimazione       |  |
|  | e/o mancata comunicazione di motivazione relativa                            |  |
|  | all'inadempimento, l'Accordo si intenderà senz'altro risolto, salvo, in      |  |
|  | ogni caso, il diritto al risarcimento del danno che dovesse essere stato     |  |
|  | causato dall'inadempimento stesso.                                           |  |
|  | <b>10. Penali</b>                                                            |  |
|  |                                                                              |  |

Il Comune di Milano, previa contestazione scritta e successiva valutazione di eventuali controdeduzioni scritte da parte di Treccani, da trasmettersi entro il termine di n. 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della comunicazione del Comune, si riserva di applicare, fatto salvo il risarcimento del maggior danno:

a) una penale di importo pari a Euro 500,00 in caso di mancata realizzazione delle azioni di comunicazione e di promozione previste dall'art. 3, punto a);

b) una penale di importo pari a Euro 100,00 in caso di mancata consegna del report finale entro il termine stabilito dall'art. 3, punto c).

#### **11. Modifiche**

Eventuali modifiche o aggiornamenti dei dati in accordo dovranno essere concordati tra le Parti in forma scritta.

#### **12. Forza maggiore**

Nessuna parte è tenuta ad adempiere alla presente accordo quando la sua prestazione sia divenuta impossibile o troppo onerosa per effetto del sopravvenire di eventi di forza maggiore.

#### **13 Clausola di riservatezza**

Le Parti si impegnano a non divulgare e a non far divulgare da dipendenti, collaboratori od altre imprese di cui si avvalgano, qualsiasi informazione relativa alle rispettive politiche commerciali e di marketing, alle proprie scelte di prodotto e di servizi, alle tecnologie ed ai processi produttivi impiegati, nonché a qualsiasi informazione ricevuta dall'altra Parte, ivi comprese quelle contenute in ogni e

qualsiasi documento scambiato tra le Parti, tra i quali ad esempio qualsiasi informazione relativa a dipendenti, quote di mercato ed esistenza del rapporto di fornitura. Le Parti si impegnano reciprocamente, inoltre, a non citare l'altra Parte in qualsiasi comunicato stampa o forma di pubblicità, anche sul web, senza il consenso scritto di quest'ultima.

#### **14 Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni ufficiali di cui al presente accordo potranno essere validamente effettuate a mezzo PEC all'indirizzo: [cultura.valorizzazione@postacert.comune.milano.it](mailto:cultura.valorizzazione@postacert.comune.milano.it)

#### **15 Trattamento dei dati personali**

Tutti i dati personali che risultano dal presente accordo devono essere trattati conformemente al Reg. (UE) 2016/678 - GDR e al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Con la sottoscrizione dell'accordo, le Parti dichiarano di essere debitamente informate ai sensi della legge, anche in virtù degli artt. 13-14 del GDPR 2016/679 e di essere a conoscenza delle modalità e finalità della raccolta e del trattamento dei dati personali.

Treccani risulta responsabile della raccolta e del trattamento dei dati anagrafici dei soci in ottemperanza alla normativa sopra citata.

Ciascuna Parte si impegna a valutare le basi giuridiche rilevanti e, se del caso ad acquisire il consenso al trattamento, previamente alla trasmissione all'altra parte dei dati personali dei soggetti coinvolti nelle attività. Tutti i dati saranno trattati solo ed esclusivamente per le finalità connesse all'adempimento contrattuale o all'osservanza degli

obblighi di legge. Le parti sono tenute alla corretta conservazione e protezione di tali dati sia in formato cartaceo che informatico, conservati per la durata prevista dalla legge e fino al compimento della prescrizione legale.

#### **16. Foro competente esclusivo e legge dell'accordo**

Ogni e qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le Parti in ordine alla interpretazione, applicazione e cessazione ed in genere alle sorti dell'Accordo, sarà devoluta alla competenza del Foro di Milano.

L'Accordo è regolato dalla legge italiana e dovrà essere interpretato ai sensi di tale legge.

#### **17. Spese inerenti all'accordo e registrazione**

Tutte le spese, imposte e tasse comprese quelle di bollo, diritti di segreteria relativi alla formalizzazione del presente atto, redatto in un'unica copia, sono a carico di Treccani. Il presente accordo verrà registrato solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 7 lettera b) parte II del D.P.R. 26.04.1986 n. 131.

#### **18. Clausole finali**

18.1 Lo scambio fra le Parti di comunicazioni o documentazione ai sensi del presente Accordo dovrà avvenire per iscritto ai seguenti indirizzi, che le rispettive Parti eleggono come proprio domicilio ex art. 1335 del codice civile:

per il Comune:

COMUNE DI MILANO - Direzione Cultura,

Area Valorizzazione del Patrimonio e Sicurezza Sedi

c/o Direzione Area

Piazza Duomo 14 - Milano

e-mail: [C.DirValorizzazione@comune.milano.it](mailto:C.DirValorizzazione@comune.milano.it)

n. telefono 02-88454400

per Treccani:

Sede legale: Piazza della Enciclopedia Italiana, 4 - 00186 ROMA

Sede operativa:

Contatti: [a.secchi@treccanireti.it](mailto:a.secchi@treccanireti.it)

n. telefono 06 97742214 cell. 3383044967

Salvo che sia diversamente previsto in altri punti dell'Accordo, le comunicazioni aventi ad oggetto l'ordinaria operatività dell'Accordo potranno essere scambiate tra le Parti con ogni mezzo, anche telematico (compresa la posta elettronica), purché documentabile su supporto duraturo, agli indirizzi di cui sopra, ovvero a quelli che le Parti si renderanno noti nel corso dell'esecuzione dell'Accordo. Per l'ordinaria operatività l'indirizzo mail da utilizzare è:

[c.valgiuram@comune.milano.it](mailto:c.valgiuram@comune.milano.it)

18.2 Le Parti si danno reciprocamente atto che il rapporto disciplinato con il presente Accordo, sia per le sue specifiche caratteristiche (nessun vincolo di subordinazione, nessun obbligo di orario di lavoro, nessuna divisione di utile o di perdite, nessun conferimento di capitale comune) sia perché così esplicitamente voluto e dichiarato dalle Parti, non può in alcun modo essere considerato come joint-venture o associazione in partecipazione o altra forma associativa o societaria né comporta alcun rapporto di mandato, di creazione d'opera, di lavoro subordinato, restando le Parti medesime

indipendenti l'una nei confronti dell'altra e libere da qualsiasi forma di esclusiva o da altri vincoli che non siano espressamente previsti dall'Accordo.

18.3 L'eventuale invalidità e/o inefficacia, anche sopravvenuta, di singole clausole dell'Accordo non determina l'inefficacia né la invalidità dello stesso (o di alcune altre sue clausole). Le Parti assumono fin d'ora l'espresso impegno di sostituire le clausole eventualmente invalide e/o inefficaci con pattuizioni quanto più possibile equivalenti.

18.4 Le Parti si danno reciprocamente atto che ogni clausola dell'Accordo è stata da esse negoziata ed approvata su di un piano di assoluta parità e che l'Accordo stesso non è pertanto soggetto alle disposizioni di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ.

Atto composto da n. 11 pagine e righe n. 20 di quest'ultima.

Letto, confermato e sottoscritto, con firma digitale.

COMUNE DI MILANO

TRECCANI RETI spa

## Area Valorizzazione del

## Il Consigliere Delegato

## Patrimonio e Sicurezza Sedi

dott. Benedetto Gamucci

Il Direttore

Fabrizio Chirico